

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 367, 406 e 539-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE Roberto ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1985

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (n. 367)

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, SCHIETROMA, FIOCCHI, VETTORI, ALIVERTI, ROMEI Roberto, RIVA Dino e LEOPIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Interpretazione autentica della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste (n. 406)

d'iniziativa dei senatori DE TOFFOL, URBANI, MARGHERI, CASCIA, RASIMELLI, VECCHI, BATTELLO, MARGHERITI e ANGELIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1983

Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese  
industriali, commerciali ed artigiane (n. 539)

**d'iniziativa dei senatori CASSOLA, SCEVAROLLI, NOVELLINI, GRECO,  
ORCIARI, BUFFONI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, MARINUCCI  
MARIANI e FINOCCHIARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1984**

---

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il nostro Paese è caratterizzato da una forte diffusione delle imprese minori: tale dato, che talora ad alcuni è sembrato un fattore di debolezza della struttura produttiva nazionale, nel lungo periodo si è rivelato invece un elemento di grande vitalità, suscettibile di ulteriori sviluppi conseguenti alle trasformazioni indotte dal cosiddetto terziario avanzato.

La necessità di dare un forte impulso all'innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi produttivi è funzionale al consolidamento delle produzioni nazionali nei mercati esteri, quanto mai indispensabile per una economia di trasformazione e aperta agli scambi internazionali come la nostra. Lo squilibrio della bilancia commerciale, inoltre, esige l'incremento delle esportazioni, del livello di competitività e la predisposizione di una struttura elastica, capace di favorire la concorrenzialità delle imprese minori.

Il tessuto delle piccole e medie imprese, tuttavia, deve essere sostenuto da servizi reali se si vuole che esse sviluppino tutte le potenzialità ancora inesprese, specie in termini di sbocchi occupazionali.

Questo disegno di legge, che vede la luce dopo un approfondito dibattito sia in seno alla Commissione che tra le categorie interessate, intende qualificarsi come un primo concreto strumento per la creazione di servizi orizzontali.

L'esperienza di questi anni, specialmente in materia di consorzi *export*, ha dimostrato che la formula consortile è in grado di fornire una risposta adeguata alle istanze di innovazione tecnologica, presenza qualificata nel mercato e specializzazione settoriale, provenienti dalla piccola e media impresa nei settori commerciale, industriale e dell'artigianato.

Il disegno di legge, dunque, si colloca nel solco di interventi legislativi (come le

leggi n. 374 del 1976 e n. 240 del 1981) che hanno consentito di verificare la validità di uno strumento di collaborazione interaziendale, capace di fornire una vasta rete di servizi, lasciando altresì impregiudicata l'autonomia di ogni impresa partecipante.

L'attuale sistema legislativo ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla diffusione del fenomeno consortile nel settore delle esportazioni: i consorzi *export*, infatti, in pochi anni sono aumentati da poche unità ad oltre duecento, rivelandosi una delle componenti più dinamiche del nostro sistema economico. L'esperienza consortile, tuttavia, non avendo ancora espresso tutte le sue potenzialità, non ha investito in ugual misura tutte le regioni del territorio nazionale. I limiti della legge n. 240 del 1981, infatti, hanno finora impedito un vero decollo dei consorzi di servizi e delle società consortili miste, in un contesto produttivo segnato da profondi mutamenti del sistema economico nazionale e internazionale.

La rivoluzione tecnologica in atto, inoltre, ormai investe il settore terziario, dando luogo a un profondo ed esteso processo di ristrutturazione delle imprese ove si riscontrano riduzioni delle dimensioni e del numero degli addetti, introduzione e utilizzo di impianti ad alta tecnologia, ricerca di nuovi modelli — e di adeguate tecniche gestionali — e riconversione dell'attività produttiva, con effetti significativi sia sui settori cosiddetti « maturi » che sulla collocazione nel mercato di prodotti ad alto valore aggiunto.

La piccola e media impresa, tradizionale tessuto connettivo del sistema produttivo italiano, può avere sempre più un ruolo trainante nello sviluppo del Paese, in virtù della sua diffusione capillare nel territorio nazionale. In alcuni settori, già da tempo, essa rappresenta un cospicuo sbocco occupazionale e si qualifica come la parte più di-

namica del nostro sistema per l'alta propensione alle esportazioni, l'uso elastico dei fattori produttivi e la capacità di adeguarsi alla nuova domanda di un mercato, fortemente competitivo, sul quale si ripercuotono le tensioni di ordine economico, sociale, politico e culturale, tipiche di ogni fase di transizione. Per tali ragioni il disegno generale che informa questo testo, risultante dalla rielaborazione e unificazione dei disegni di legge n. 367, 406 e 539, prevede un intervento pubblico che agisce non più attraverso generiche forme di incentivazione, preferendo invece predisporre concreti servizi reali alle imprese. È noto infatti che una elevata specializzazione e gli alti costi di produzione su base ristretta sono i limiti con i quali le gestioni produttive di ridotte dimensioni devono misurarsi.

Il problema dei meccanismi di intervento, già disciplinati dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, si inserisce quindi nel più vasto ambito della revisione degli strumenti di politica economica che, in un mutato quadro di riferimento, devono essere indirizzati al potenziamento dei servizi orizzontali alle imprese e degli strumenti di aggregazione interaziendale.

In questa direzione si giustificano alcune rilevanti novità normative quali i meccanismi tesi a favorire la crescita qualitativa dei consorzi *export*; l'introduzione del contributo a fondo perduto per i consorzi di servizi, concesso direttamente dal Ministero dell'industria, e l'abbandono dei contributi in conto interessi, attualmente erogati tramite il Mediocredito centrale; il rilancio delle società consortili miste, alle quali è stato esteso il contributo a fondo perduto, concesso — secondo i casi — dallo stesso Ministero dell'industria o dalle Regioni.

L'esperienza derivante dall'applicazione di altre leggi, come ad esempio, la legge n. 696 del 1983, e lo stesso ruolo del Ministero dell'industria consentono di affermare che l'erogazione di contributi a fondo perduto può rivelarsi decisiva nel sostegno di strutture in fase di decollo: la gestione diretta dei fondi, inoltre, da parte del Ministero dell'industria, è suscettibile di una migliore utilizzazione delle risorse disponibili — an-

che attraverso la semplificazione e accelerazione delle relative procedure — a condizione che essa assuma i connotati di una precisa valenza politica per mezzo di una attenta e rigorosa valutazione di merito sul contenuto dei singoli programmi. L'intervento a favore dei consorzi, infatti, si presenta istituzionalmente come uno strumento che qualifica la politica di sostegno e di indirizzo dei processi di innovazione nei vari settori della produzione e dei servizi, secondo linee di intervento già affermate con le leggi n. 517 del 1975, n. 46 del 1982 e n. 696 del 1983.

Allo scopo, infine, di consentire una più agevole lettura delle norme da parte dell'interprete si è ritenuto opportuno elaborare un testo integralmente sostitutivo della legge n. 240 del 1981 anzichè procedere a modifiche e integrazioni della stessa.

Si forniscono quindi cenni sul contenuto degli articoli.

*Articolo 1.* — Possono partecipare al consorzio tutte le piccole e medie imprese individuate come tali secondo i criteri di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che svolgono le attività di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile. Rispetto alla legge 21 maggio 1981, n. 240, è stata allargata l'area dei soggetti beneficiari. Ai consorzi possono partecipare non solo le piccole e medie imprese impegnate in attività di commercializzazione o produzione di beni ma anche quelle che svolgono servizi complementari. Praticamente restano escluse solo le imprese che esercitano attività bancarie o assicurative e le imprese agricole.

L'articolo, inoltre, precisa anche le funzioni e gli obiettivi del consorzio che deve essere teso a fornire servizi alle imprese allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

*Articolo 2.* — I consorzi devono essere costituiti da almeno cinque imprese, con esclusione di quelle facenti parte di un gruppo imprenditoriale, e devono avere un capitale consortile di almeno 20 milioni.

È esplicitamente stabilito il divieto di distribuzione degli utili alle singole imprese.

*Articolo 3.* — L'articolo, che ricalca in buona parte l'attuale normativa, indica le iniziative in cui possono impegnarsi i consorzi e che possono riguardare sia i più tradizionali investimenti in beni materiali che investimenti in beni immateriali.

*Articolo 4.* — È stata estesa fino al terzo esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili l'esenzione tributaria per gli utili reinvestiti.

*Articoli 5, 6 e 7.* — Sono previsti a favore dei consorzi di servizi contributi annuali a fondo perduto, per programmi di investimento anche pluriennali, concessi direttamente dal Ministero dell'industria nel limite massimo di 300 milioni annuali, per non più di 600 milioni in un triennio, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute. Tale limite è aumentato fino al 50 per cento per i consorzi che operano nel Mezzogiorno.

Il contributo viene concesso con provvedimento del Ministero, sentito il parere di un apposito comitato tecnico, sulla base della presentazione di programmi di massima che descrivano l'iniziativa, che indichino le modalità, i tempi di realizzazione e la spesa complessiva.

*Articolo 8.* — Consente il ricorso a linee di credito speciale per le somme non ammesse a contributo.

*Articolo 9.* — Prevede la possibilità del ricorso al Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

*Articolo 10.* — Riguarda i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado che possono beneficiare di un contributo dello Stato utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

*Articoli 11, 12 e 13.* — Disciplinano i consorzi per il commercio estero in ordine ai quali la novità più rilevante rispetto alla vigente normativa è la modulazione del contributo secondo l'ampiezza del consorzio: fino a 100 milioni per consorzi con meno di 50 imprese, fino a 150 milioni con più di 50 imprese, fino a 200 milioni con più di 100 imprese.

*Articoli 14, 15, 16, 17 e 18.* — Apportano alcune modifiche agli strumenti agevolativi attualmente previsti per le società consortili miste. Le società consortili miste di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14 possono ricorrere ai fondi di cui all'articolo 5 con modalità analoghe a quelle previste per i consorzi di servizi; quelle di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14 possono ricevere contributi in conto capitale dalle Regioni che a tal fine ricevono un'apposita assegnazione di fondi.

*Articolo 19.* — Prevede la revoca delle provvidenze a seguito della perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

*Articolo 20.* — Disciplina i contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

*Articolo 21.* — Concerne la quantificazione della spesa e la relativa copertura finanziaria.

*Articolo 22.* — Stabilisce l'abrogazione della legge n. 240 del 1981, salvo quanto disposto dall'articolo 13.

ROMEI Roberto, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 406

(Estensore BRUGGER)

1º agosto 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 367

(Estensore COLELLA)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto il maggior onere per il 1985 non risulta coperto ed in secondo luogo l'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce una rilevante deroga alle norme generali sulla contabilità di Stato, su cui l'orientamento è completamente negativo e che richiederebbe, tuttavia, un ampio e approfondito dibattito. Non è infatti possibile allo stato lo slittamento tra più esercizi di somme non impegnate (economie) di parte corrente le quali costituiscono economie definitive, che possono subire l'effetto di slittamento solo quando si tratta di stanziamenti in conto capitale, sia pure nel limite di tre anni, per tenere conto appunto della natura di spese di investimento.

## b) sulla proposta di testo unificato

(Estensore CASTIGLIONE)

5 febbraio 1985

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) il secondo comma dell'articolo 5 va riformulato nei seguenti termini:

« Al fondo di cui al comma precedente affluiscono le disponibilità di cui ai capitoli nn. 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, nonché la somma di lire 9 miliardi per l'anno 1985 e quella di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. »;

2) il secondo comma dell'articolo 10 va riformulato così come segue:

« I contributi di cui al precedente comma fanno carico allo stanziamento del capitolo n. 1612 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato della somma di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 ».

Sempre in merito al secondo comma dell'articolo 10, la Commissione fa osservare come — per motivi di connessione logica — esso andrebbe collocato al terzo comma;

3) l'articolo 13 deve recare la seguente formulazione:

« Al maggior onere di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce « Provvedimenti a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

4) il primo comma dell'articolo 4 deve essere riformulato nel senso di inserire, dopo la parola: « consortili » le altre: « di cui all'articolo 1 della presente legge ». Occorre poi ridurre a tre anni il termine di cinque anni di cui al primo periodo dello stesso comma e inserire, nel secondo periodo, prima della parola: « devono » le altre: « gli utili ».

La Commissione fa quindi rilevare che le indicazioni fornite in ordine al primo comma dell'articolo 4 debbono considerarsi come condizioni, in quanto dirette ad evitare il pericolo di una futura evasione fiscale e quindi di una perdita di gettito per il pubblico erario.

## c) su emendamenti

(Estensore CASTIGLIONE)

13 marzo 1985

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito al testo unificato, sul quale si era già espresso un parere favorevole condizionato in data 5 febbraio, per quanto di propria competenza comunica:

1) riserve sul gruppo di emendamenti relativi agli articoli 1 e 2 in quanto ampliando la sfera dei potenziali beneficiari degli interventi potrebbero creare le premesse obiettive per un onere aggiuntivo non riconducibile alla clausola di copertura proposta nel citato parere in data 5 febbraio;

2) riserve sugli emendamenti all'articolo 4 in quanto ipotizzano l'introduzione di norme sostanzialmente di carattere fiscale delle quali è ipotizzabile derivi una minore entrata per il bilancio dello Stato; comunque sulla questione è opportuno che la Com-

missione di merito acquisisca anche il punto di vista del Ministero delle finanze;

3) parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 5 in quanto, con la creazione del fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizio, introducono oneri aggiuntivi per i quali non è prevista una formula di copertura valida;

4) parere contrario sul testo sostitutivo dell'articolo 8 in quanto prevede un regime più favorevole destinato a creare oneri aggiuntivi;

5) riserve sugli emendamenti relativi all'articolo 11 in quanto collegati alla logica di un ampliamento dell'area dei beneficiari degli interventi; per analoghe motivazioni si esprime parere contrario su tutto il pacchetto relativo agli emendamenti all'articolo 12 in quanto anche essi volti ad ampliare l'area di applicazione della normativa in esame, con conseguente necessità di rivedere la clausola di copertura.

## d) su ulteriori emendamenti

(Estensore CASTIGLIONE)

21 marzo 1985

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, tenuto conto delle assicurazioni fornite dal Ministro dell'industria circa la sussistenza delle disponibilità sui fondi utilizzati a copertura.

Il Gruppo comunista, pur prendendo atto con soddisfazione dell'espressione di parere favorevole su emendamenti che ricalcano nella sostanza proposte da esso stesso avanzate, rileva tuttavia la mancanza di coerenza da parte della Commissione nell'assumere decisioni differenti in presenza di emendamenti di analogo contenuto.



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Interventi di sostegno per i consorzi  
tra piccole e medie imprese industriali,  
commerciali ed artigiane****Art. 1.***(Soggetti beneficiari)*

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

Possono usufruire degli stessi benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della suddetta legge nonchè i consorzi e le società consortili costituite da imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal precedente terzo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*(Composizione dei consorzi  
e delle società consortili)*

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e debbono avere un fondo o capitale consortile non inferiore a venti milioni di lire.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Non possono essere distribuiti utili alle imprese consorziate durante l'attività di esercizio; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 3.

*(Oggetto dell'attività)*

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici e privati;
- g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi o la ricostruzione e il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, come previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308;

r) la promozione e le attività di commercializzazione dell'offerta turistica;

s) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Agevolazioni tributarie)*

Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti a imposizione qualora vengano reinvestiti entro il periodo di tre anni decorrenti dall'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti. A tal fine gli utili devono essere accantonati in bilancio, in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio o della società consortile.

Ai servizi internazionali, o connessi ai servizi internazionali, resi dai consorzi di cui al successivo articolo 11 alle imprese con-

(Segue: *Tesio proposto dalla Commissione*)

sorziate, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

(*Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi*)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per il sostegno a consorzi di servizi », finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1, per il parziale finanziamento di programmi d'investimento volti a promuovere le attività di cui al precedente articolo 3.

Al fondo istituito a sensi del comma precedente affluiscono gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 8022 e n. 8801 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 nonché la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1985 e di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

I contributi sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo, e composto da:

1) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

5) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

Per i membri di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente terzo comma, si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

#### Art. 6.

*(Accesso ai contributi del fondo)*

Per accedere ai contributi del fondo di cui all'articolo 5, i consorzi e le società consortili interessate debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiale o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione annuale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Ammontare del contributo e sua liquidazione*)

Il contributo di cui ai precedenti articoli è concesso entro il limite di 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, per non più di 600 milioni in un triennio, nella misura del 30 per cento, aumentabile al 50 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Tale contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano.

La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

L'erogazione a saldo del contributo è altresì subordinata alla presentazione di una relazione tecnica dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del programma.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà procedere, attraverso propri organi centrali o periferici o avvalendosi delle autorità locali competenti, alle verifiche che riterrà opportune.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e del precedente articolo 6.

Art. 8.

(*Agevolazioni creditizie*)

Per la realizzazione degli investimenti connessi alle attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti della differenza tra le spese previste dal programma di investimenti e il contributo di cui all'articolo 7 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con la legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 9.

(*Garanzia integrativa*)

I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi della presente legge possono essere assistiti da garanzia del « Fondo centrale di garanzia » costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia del Fondo di cui al comma precedente è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento a favore degli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

In caso di inadempimento del consorzio debitore, il Fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che dovranno essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Art. 10.

(*Consorzi di garanzia collettiva fidi*)

I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 29, punto I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge.

Eventuali contributi concessi da Regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di due punti percentuali i ristorni corrisposti dalle imprese affidate in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva.

#### Art. 11.

*(ConSORZI per il commercio estero)*

Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 1 che abbiano come scopi sociali, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Ai suddetti consorzi e società consortili possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

I contributi di cui al precedente comma fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo n. 1612 dello stato di previsione della



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spesa del Ministero del commercio con l'estero che viene a tal fine integrato di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente secondo comma deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

- 1) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 2) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 5) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;
- 6) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
- 7) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 8) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o società consortile che richiede i contributi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del Comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

#### Art. 12.

*(Ammontare dei contributi a favore dei consorzi per il commercio estero)*

I contributi a favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 50 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma precedente è elevato a 150 milioni di lire.

Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di cento imprese.

Per i consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel primo comma è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi precedenti.

Ai consorzi e alle società consortili che al momento della presentazione della domanda

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi precedenti.

I consorzi e le società consortili per il commercio estero possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 8 della presente legge con le modalità e i limiti ivi previsti.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie*)

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto salva — fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento — l'applicabilità delle agevolazioni già previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 14.

(*Società consortili miste*)

Sono ammesse a godere dei benefici di cui agli articoli seguenti le società consortili costituite tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, o di enti privati. L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonchè la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare possono essere svolti i compiti relativi alla acquisizione, diffusione e applicazione di informazioni tecnologiche, alla promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive, ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

#### Art. 15.

(*Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera a*)

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dal precedente articolo 14, lettera a), possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all'articolo medesimo i contributi in conto capitale previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità stabilite con le norme di attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Contributi alle società consortili di cui all'articolo 14, lettera b*)

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dal precedente articolo 14, lettera b), le Regioni possono concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili, aumentabile al 50 per cento per le società consortili ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non possono superare i 300 milioni di lire annui per ciascun soggetto beneficiario ed i 600 milioni di lire in un triennio.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate alla Regione competente per territorio, con modalità analoghe a quelle stabilite nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 17.

(*Cumulo delle agevolazioni*)

I contributi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato purchè non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previste dalle stesse leggi.

Art. 18.

(*Assegnazione di fondi alle Regioni*)

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 16 è destinata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987; detti fondi saranno ripartiti tra le Regioni secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 19.**

*(Revoca)*

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 comporta la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

La revoca è altresì disposta qualora i programmi incentivati non siano stati attuati.

Essa compete alle Amministrazioni che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e alle società consortili di cui al precedente articolo 1 di un termine non inferiore a sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla presente legge.

**Art. 20.**

*(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane)*

La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa, i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle Regioni.

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile a uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

moltiplicando il fido limite concedibile a una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

Art. 21.

(*Disposizioni finanziarie*)

Alla spesa complessiva di lire 31,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 si fa fronte:

a) quanto a lire 9 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la specifica voce: « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese »;

b) quanto a lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1985 a carico del capitolo n. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero;

c) quanto a lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, e dei corrispondenti capitoli per gli anni 1986 e 1987, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(*Disposizioni finali*)

La legge 21 maggio 1981, n. 240, è abrogata, salvo quanto disposto dal precedente articolo 13.

**DISEGNO DI LEGGE n. 367**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI REBECCHINI  
ED ALTRI

**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma ».

**Art. 2.**

L'articolo 3 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle con meno di 300 dipendenti, aventi un capitale investito non superiore all'ammontare massimo determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, lettera f, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 non possono partecipare le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Sono considerate società appartenenti a un gruppo imprenditoriale:

1) le società controllate da un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote

da questi possedute in una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società o ente in virtù delle azioni o quote da questi possedute;

3) le società controllate da un'altra società o ente mediante le azioni o quote possedute da società da essi controllate;

4) le società che si considerano controllanti ai sensi del presente comma.

Le società appartenenti a un gruppo imprenditoriale possono tuttavia far parte dei consorzi e delle società consortili ammessi ai benefici previsti dalla presente legge se, considerate come un'unica impresa, non superano i limiti dimensionali indicati nel primo comma del presente articolo ».

**Art. 3.**

Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1986 al 1990 ».

**Art. 4.**

L'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi per il commercio estero possono inoltre essere concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

Ai fini della presente legge si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili di cui al precedente articolo 1 che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla e incrementarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente titolo e dall'articolo 8 del



titolo II i consorzi per il commercio estero costituiti da non meno di dieci imprese e con un fondo o capitale consortile non inferiore a venti milioni di lire.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti alla metà per i consorzi costituiti da piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi di cui al primo comma possono essere concessi nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

Per i consorzi per il commercio estero che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di cinquanta imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma precedente è elevato a 150 milioni di lire. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi per il commercio estero che risultino costituiti da non meno di cento imprese.

Per i consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico richiamato nel quarto comma del presente articolo la percentuale massima dei contributi indicata nel quinto comma è elevata al 50 per cento fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai due commi precedenti.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte, nonché di un atto notorio o di una dichiarazione sostitutiva attestante che sono rispettate dal consorzio richiedente le condizioni e i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3, 4 e 13 della presente legge.

Sulla base della documentazione indicata nel comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla Regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la Regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole».

#### Art. 5.

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, commi terzo e quarto, come sostituito dalla presente legge, salva fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

L'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dalla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge provvede annualmente la legge finanziaria mediante apposito stanziamento sul capitolo di spesa n. 1612 dello stato di previsione del Ministero per il commercio con l'estero.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui al comma precedente è fin d'ora determinato in lire 15 miliardi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 406**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE TOFFOL ED ALTRI

*Articolo unico.*

Nelle attività elencate nell'articolo 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, si intendono comprese quelle relative alla riattivazione di impianti idroelettrici dismessi e/o alla ricostruzione e al potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, come previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

**DISEGNO DI LEGGE n. 539**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSOLA ED ALTRI

**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti, nonché l'innovazione dei processi produttivi e della gestione organizzativa e finanziaria delle imprese consorziate.

Possono usufruire degli stessi benefici anche i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta, nonché i consorzi e le società consortili costituiti da imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma ».

**Art. 2.**

All'articolo 3 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è aggiunto il seguente comma:

« Le società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale possono far parte dei consorzi e delle società consortili ammessi ai benefici previsti dalla presente legge se non superano i limiti dimensionali indicati nel precedente comma. Non possono, comunque, usufruire dei benefici della presente legge consorzi costituiti esclusivamente fra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale ».

**Art. 3.**

Il titolo III, « Agevolazioni creditizie », della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Titolo III - Agevolazioni per i consorzi di servizi.

**Art. 9.** — I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, esercitanti le attività previste dall'articolo 6, possono usufruire di contributi alla gestione e agli investimenti materiali ed immateriali, nei limiti e con le modalità previste dai successivi articoli.

**Art. 10.** — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il " Fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi " costituiti fra le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è finalizzato alla erogazione di contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge e alle società consortili miste di cui al successivo articolo 17, lettera a), per agevolarne i programmi di attività, attraverso il parziale finanziamento delle spese di investimento in beni materiali e/o immateriali, nonché delle spese generali di gestione.

Gli interventi del fondo sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere di un comitato tecnico composto da:

1) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

3) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

4) un rappresentante di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designato dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL.

Il comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario dallo stesso delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante di ciascuna regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del fondo.

**Art. 11.** — Per accedere agli interventi contributivi del fondo, i consorzi e le società consortili, di cui agli articoli 1 e 13 della presente legge, debbono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, un programma operativo di massima, anche a carattere pluriennale, chiedendone l'ammissione agli interventi del fondo stesso.

Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali e/o immateriali;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva prevista e la sua eventuale articolazione annuale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al precedente articolo 10, ammette il programma alla concessione del contributo finanziario. Il contributo viene liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, entro 60 giorni dalla presentazione del conto profitti e perdite di cui al bilancio dell'esercizio di riferimento del programma realizzato. Le spese relative agli investimenti materiali e/o immateriali saranno liquidate sulla base di idonea documentazione.

**Art. 12.** — Il contributo finanziario è concesso entro il limite di 400 milioni annui, nella misura massima del 40 per cento, aumentabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, calcolata sulle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Le sopraindicate misure del contributo sono riferite agli investimenti materiali e a quelli immateriali, comprendenti l'acquisto di brevetti e di conoscenze tecnologiche, la prestazione di assistenza e consulenza gestionale, finanziaria e organizzativa e per l'introduzione di nuove tecnologie nelle aziende, la sperimentazione, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'avvio e il potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Per le spese generali di gestione il contributo è concesso nella misura del 10 per cento degli importi risultanti dal conto profitti e perdite, con il limite massimo di 40 milioni.

**Art. 12-bis.** — Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti delle somme non ammesse al contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

**Art. 12-ter.** — I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di

un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa prevista per la lettera a) dell'articolo 29, numero I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della stessa legge.

Eventuali contributi concessi da regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di due punti percentuali i "ristorni" corrisposti dalle imprese affidate, in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito, e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva ».

#### Art. 4.

L'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi o le società consortili aventi per scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e/o l'attività promozionale intesa a potenziarla. A tali scopi può aggiungersi quello dell'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese partecipanti.

Ai consorzi di cui al precedente comma possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986, per usufruire dei benefici della presente legge i consorzi per il commercio estero debbono essere costituiti da non meno di dieci imprese e con un fondo o capitale consortile non inferiore a 20 milioni.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti alla metà per i consorzi costituiti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i consorzi o società operanti in settori particolarmente specializzati, per i consorzi o società che allo scadere dell'esercizio di volta in volta in considerazione risultino costituiti da non più di due anni.

La misura del contributo di cui al secondo comma non può essere superiore al 40 per cento delle spese risultanti dal conto profitti e perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni. Tale limite massimo è elevato a lire 150 e a lire 200 milioni per i consorzi che all'atto della presentazione della domanda risultino costituiti rispettivamente da non meno di cinquanta o da non meno di cento imprese.

Nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché per i consorzi che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da un numero di imprese superiore del 50 per cento al numero delle imprese partecipanti nell'esercizio precedente, la percentuale massima del contributo è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui al comma precedente.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dai programmi di attività svolti, nonché da un atto notorio o da una dichiarazione sostitutiva attestante che sono rispettate dal consorzio richiedente le condizioni ed i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Sulla base della documentazione indicata nel comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 15 della presente legge ».

## Art. 5.

L'articolo 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi per il commercio estero costituiti da almeno cinquanta imprese possono essere altresì concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione in paesi diversi da quelli delle Comunità europee di programmi pluriennali ricompresi tra quelli di cui alla lettera n) dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con particolare riferimento a quelli intesi:

a) alla organizzazione all'estero di centri di servizi di assistenza e consulenza alle imprese associate, per i problemi inerenti agli scambi;

b) alla organizzazione all'estero, nell'interesse delle imprese associate, di centri di servizi di assistenza post-vendita per gli acquirenti dei prodotti delle imprese consorziate;

c) alla organizzazione all'estero di centri di servizi volti ad agevolare la partecipazione delle imprese consorziate a gare ed appalti sui relativi mercati.

I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 9 della presente legge.

Ai beneficiari del contributo speciale, il contributo finanziario annuale previsto dall'articolo 13 della presente legge è concesso sulla base delle spese computate al netto di quelle attinenti alla realizzazione dei programmi pluriennali.

I contributi speciali possono essere concessi nella misura massima del 55 per cento delle spese programmate e per un importo massimo di lire 200 milioni per programma triennale. I limiti stessi sono elevabili al 65 per cento ed a lire 250 milioni per i consorzi e le società consortili prevalentemente costituiti tra imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per programmi comuni a più consorzi o società consortili, purchè il numero delle imprese ad essi partecipanti non sia inferiore a cinquanta.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi e i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero, corredati dell'atto costitutivo e dello statuto dei consorzi o società consortili.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati avverrà anno per anno a consuntivo, previo accertamento delle spese effettivamente sostenute in attuazione del programma. All'atto dell'approvazione, potrà disporsi l'erogazione, in via anticipata, di una quota non superiore al terzo delle spese programmate per il primo anno.

Il Ministro del commercio con l'estero stabilisce la ripartizione di massima dei fondi di cui all'articolo 12-ter della presente legge tra contributi annuali e contributi speciali e provvede all'approvazione dei programmi, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 15 della presente legge ».

## Art. 6.

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, nel testo modificato dalla presente legge, salva, fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento, l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 7.

L'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dalla corresponsione dei contributi di cui all'arti-

colo 13 della presente legge provvede annualmente la legge finanziaria mediante apposito stanziamento sul capitolo di spesa n. 1612 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui al comma precedente è fin d'ora determinato in lire 15 miliardi ».

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dai seguenti:

« Per le finalità di seguito specificate possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, alle quali possono partecipare gli enti locali territoriali, le associazioni di categoria, gli istituti ed enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione, le finanziarie regionali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli istituti bancari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio regolamento lo statuto tipo cui devono uniformarsi gli statuti sociali.

Nello statuto sarà previsto che la quota consortile sottoscritta complessivamente dagli enti pubblici e dalle finanziarie regionali non può superare il 45 per cento del capitale consortile ».

#### Art. 9.

L'articolo 18 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le società consortili possono accedere al contributo a fondo perduto di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge ».

#### Art. 10.

L'articolo 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili, elevabile al 40 per cento per le iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 218.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 400 milioni per l'acquisizione di aree e la loro urbanizzazione e di lire 300 milioni per la singola iniziativa produttiva destinata alla costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriale e artigianale, depositi e magazzini ».

#### Art. 11.

L'articolo 20 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto della società consortile, da una relazione concernente i programmi di attività nonchè da copia della documentazione delle spese sostenute ».

#### Art. 12.

L'articolo 22 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui agli articoli 10 e 11 possono cumularsi con finanziamenti agevolati disposti da altre leggi dello Stato, compresa la legge 17 febbraio 1982, n. 46, purchè non venga superata complessivamente ».

te la misura massima di intervento del 50 per cento nelle spese di investimento previste dal programma di attività del consorzio o della società consortile.

Il limite di cui al comma precedente è elevato al 70 per cento per le iniziative intraprese da consorzi o società consortili aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

#### Art. 13.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 13 e 18 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificati dalla presente legge, i consorzi dovranno inviare copia della domanda, corredata della necessaria documentazione, alla regione nel cui territorio il consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

#### Art. 14.

È autorizzato il conferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificato dalla presente legge della somma di lire 72 miliardi per il periodo 1985-1990.

Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, come modificato dalla presente legge, si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 48 miliardi per gli esercizi finanziari 1985-1990 assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli stanziamenti annui saranno determinati dalla legge finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui ai commi precedenti è determinato, rispettivamente, in 12 e 8 miliardi di lire.